

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Decorrenza iniziale del termine breve per impugnare, conoscenza legale, nozione

*In senso contrario ad un certo orientamento, ripetutamente espresso in pronunce non recenti di legittimità, non può dirsi che la [notificazione](#) di un atto di [impugnazione](#), per colui che la riceve, consenta la legale scienza della sentenza impugnata o la faccia presupporre, atteso che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronuncia della sentenza oggetto dell'impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l'impugnazione, anche cioè per le parti che non siano state impugate. Tale notifica non può dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Difatti, la nozione di conoscenza "legale" fa riferimento alla conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.*

NDR: sulla prima parte della massima si veda Cass. n. 18184/2010, n. 20812/09 e n. 7962/2009; sulla seconda Cass. n. 15359/2008 e n. 7962/2009.

**Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 24.5.2017, n. 12983**

*...omissis...*

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 739 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte leccese nel ritenere che la notificazione, in data 11 maggio 2010, del reclamo da parte dei creditori opponenti germani xxxxd essa xxxx altra creditrice opponente, abbia fatto decorrere il termine breve per la proposizione da parte di quest'ultima della impugnazione. Sostiene invece la ricorrente che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica dell'atto di gravame comporta la scienza legale del provvedimento impugnato solo per il notificante, non anche per il destinatario della notifica stessa.

Deduce poi la ricorrente, con il secondo motivo, come in ogni caso il proprio reclamo incidentale, anche se tardivo, dovesse essere ritenuto ammissibile in applicazione del principio generale di cui all'art. 334 c.p.c.

Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo: la Corte leccese ha errato, sotto più profili, nel ritenere ormai decorso, al momento della proposizione del reclamo incidentale, il termine breve per la proposizione di tale impugnazione.

In primo luogo, ritenendo tardiva la impugnazione proposta 27 giorni dopo la (ritenuta) decorrenza iniziale del termine breve, la Corte di merito si è discostata dall'orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 4304/12; n. 21606/13), che individua tale termine in quello di trenta giorni previsto per il reclamo L. Fall., ex art. 183, comma 2, e art. 18, avverso l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento che sia contestualmente emessa con il decreto che rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo. Orientamento cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendo la considerazione unitaria, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del disposto dei due commi della L. Fall., art. 183, del termine per proporre il reclamo sia nel caso in cui la omologazione del concordato preventivo sia negata sia in quello in cui sia accordata.

D'altra parte, anche la decorrenza iniziale del termine breve è stata erroneamente stabilita dalla Corte di merito.

L'art. 739 c.p.c., dispone che il termine perentorio per proporre reclamo avverso un provvedimento camerale decorre, quando è dato in confronti di una sola parte, dalla comunicazione del provvedimento stesso, ovvero dalla sua notificazione quando è dato - come nella specie - in confronto di più parti (attualmente peraltro, a seguito della inclusione nel biglietto di cancelleria di cui all'art. 136 c.p.c., - prescritta con la modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c., dal D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012, qui inapplicabile - del testo integrale del provvedimento comunicato, la distinzione tra la notificazione e la comunicazione di Cancelleria del provvedimento non può più porsi con riguardo al contenuto della informazione data alla parte con l'uno o l'altro mezzo).

La Corte di merito ha ritenuto che la conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, ai fini della decorrenza del termine breve stabilito dalla legge, si configuri non solo relativamente al notificante, ma anche nei confronti del destinatario della notifica, alla stregua di un principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio che tale orientamento, pur ripetutamente espresso in pronunce non recenti di questa Corte di legittimità, non tenga adeguatamente conto della nozione di conoscenza "legale", che fa riferimento alla conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. n. 15359/2008; n. 7962/2009).

Alla stregua di tale nozione, non può dirsi che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, consenta la legale scienza della sentenza impugnata o la faccia presupporre, atteso che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronuncia della sentenza oggetto dell'impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l'impugnazione, anche cioè per le parti che non siano state impugunate. Tale notifica non può dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (cfr. Cass. n. 18184/2010; n. 20812/09; n. 7962/2009).

Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di merito in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.